

Escludere un socio, facile a dirsi ma ci vuole prudenza

I soci di una società in nome collettivo (Snc) in base a quali criteri, per quali circostanze e con quali modalità possono essere esclusi dalla società stessa? E a quali incombenze sono sottoposti a seguito di un tale evento?

L'estromissione del socio da una società in nome collettivo è disciplinata dall'articolo 2293 codice civile, il quale rimanda alle specifiche cause di esclusione previste per le società semplici. In questa materia è necessario, però, distinguere nettamente, due diverse possibili fattispecie: l'esclusione di diritto e l'esclusione facoltativa.

La prima è disciplinata dall'articolo 2288 del codice civile ("È escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270") dove è stabilita la decadenza automatica dalla qualità di socio nelle ipotesi di fallimento del medesimo e nei casi in cui il creditore personale del socio, avendo agito infruttuosamente sul suo patrimonio, ottiene dal giudice la liquidazione della quota societaria.

La seconda, disciplinata dall'articolo 2286 del codice civile, prevede invece specifiche ipotesi di esclusione: gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, interdizione, inabilitazione del socio o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l'opera

conferita, perimento della cosa conferita in godimento dovuto a causa non imputabile agli amministratori, perimento della cosa che il socio si è obbligato a trasferire con il conferimento prima che la proprietà sia acquistata dalla società.

La gravità delle inadempienze del socio che ai sensi del primo comma può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, ricorre, non soltanto quando le suddette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice del merito, abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini.

E' rilevante, inoltre, quanto stabilito dall'articolo 2287 codice civile, secondo cui l'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza dei soci (non computandosi nel quorum deliberativo il socio da escludere) ed ha effetto decorso trenta giorni dalla data di comunicazione al socio escluso il quale, entro il medesimo termine può proporre opposizione avanti al competente Tribunale con la richiesta di sospensione dell'esecuzione; se la società è composta da due soci, sarà lo stesso Tribunale a doversi pronunciare su doman-

da dell'altro socio. Con riferimento alle conseguenze dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, l'articolo 2289 del codice civile prevede che questi ha diritto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, la cui liquidazione deve essere eseguita entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, sulla base della situazione patrimoniale della società in quella data.

La responsabilità verso i terzi del socio uscente (o dei suoi eredi) per le obbligazioni sociali permane fino al giorno in cui si è verificata l'esclusione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2290 codice civile. La suddetta previsione normativa prevede, inoltre, che lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non si ritiene possa essere opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato. Pertanto, il difetto di pubblicità del recesso non incide sulla validità dello stesso - che produrrà i suoi effetti nei confronti della società e degli altri soci per quanto attiene alla divisione degli utili, se esistenti, ed alla liquidazione della quota sociale -, ma lo rende inopponibile ai terzi.

**Avv. Antonio Matarrese
Dott. Francesco Campobasso
Studio Locante & Partners**

EDILIZIA

Niente gara se è il privato che "urbanizza"

Sono proprietario di un lotto edificabile sul quale sono da realizzare opere di urbanizzazione, su aree da cedere successivamente al Comune. Posso realizzarle direttamente o devo procedere ad un'asta pubblica per affidare i lavori?

Il suo caso è stato recentemente chiarito dalle modifiche apportate dal Decreto Monti all'articolo 16 del Testo Unico per l'Edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001): l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, se di importo inferiore alla soglia comunitaria (dal 1° gennaio 2012 pari a 5 milioni di euro), è a carico del titolare del permesso di costruire e non devono essere attivate procedure di gara pubblica. La procedura negoziata senza pubblicazione del bando continua a trovare applicazione solo per le opere di urbanizzazione secondaria di importo inferiore alla soglia comunitaria. Per le opere di urbanizzazione sia primarie che secondarie oltre i 5 milioni di euro nulla cambia: resta quindi ferma l'indizione della gara.

Arch. Ing. Andrea Butti

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

PRIVACY

Se si è presenti si può registrare di nascosto

Quando l'ascolto o la registrazione di conversazioni private può essere utilizzato "legalmente" senza il consenso dell'intercettato e senza l'autorizzazione del Giudice? Esistono dei casi?

L'ascolto o la registrazione di conversazioni private può essere utilizzato "legalmente" senza il consenso dell'intercettato e senza l'autorizzazione del Giudice; può essere svolto da parte del soggetto interessato (per esempio da un investigatore privato autorizzato e investito di regolare mandato dal cliente) e quindi successivamente anche utilizzato in Tribunale **in tutti i casi in cui lo stesso soggetto che effettua la registrazione è presente alla conversazioni o telefonate registrate.**

Quindi se io decido di registrare di nascosto (senza chiedere l'autorizzazione al mio interlocutore) una conversazione o una telefonata non ho bisogno del consenso. Per esempio in caso di offese, minacce o ingiurie posso allegare il contenuto registrato a una denuncia che dovrò presentare all'Autorità Giudiziaria competente.

**Dott. Marco Corvino
Investigazioni e Sicurezza**

CONDOMINIO

Ville a schiera i tetti se li paga chi ci vive sotto

Sono proprietaria di una villetta a schiera e dobbiamo fare la manutenzione al tetto: come vanno ripartite le spese? Le paga l'unico proprietario che ne ha la copertura o dobbiamo partecipare tutti e sei?

L'articolo 1117 del codice civile stabilisce che i tetti siano beni comuni. L'articolo è applicabile anche in caso di villette a schiera? Pare di no, in quanto la ratio della comunione dei beni segue comunque la funzione del bene in proprietà. Detta diversamente, una cosa non è comune se, per le caratteristiche strutturali, è asservita all'uso di una parte dell'immobile oggetto di un autonomo diritto di proprietà (Cass. SS. UU. n. 7449/1993). Nel nostro caso, il condominio si estende in senso orizzontale e, dunque, "ogni porzione di tetto copre distinte porzioni immobiliari, e deve ritenersi che onerati alla manutenzione e al ripristino di ogni porzione siano i proprietari delle unità immobiliari sottostanti, e non già tutti i condomini." (Trib. di Roma, n. 3359/2009; conforme Cass. 22466/2010).

**Avv. Paolo Fortina
Studio NL**